



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

Regolamento didattico
del Corso di Laurea in
LETTERE
HUMANITIES
Classe L-10 - LETTERE

Immatricolati nell'a.a. 2026/2027

Art. 1 Norme generali e finalità

Il Corso di laurea in Lettere afferisce alla Classe L-10 delle lauree triennali ed è attivato presso il Dipartimento di Lettere Filosofia Comunicazione dell'Università degli studi di Bergamo.

Il presente Regolamento disciplina l'articolazione delle attività formative e le modalità organizzative di funzionamento del Corso ed è conforme a quanto previsto dal relativo Ordinamento didattico.

Gli obiettivi formativi e le correlate attività formative del Corso sono consultabili sulla pagina del corso di studio all'interno di Course Catalogue all'indirizzo <https://unibg.coursecatalogue.cineca.it/>.

Il piano di studi allegato al presente regolamento ne costituisce parte integrante.

Per quanto non esplicitato si rinvia al Regolamento didattico di Ateneo.

Art. 2 Requisiti per l'accesso al Corso di studio

Conoscenze richieste per l'accesso

L'ammissione al Corso di Studi in Lettere è regolata dalle leggi di accesso agli studi universitari.

Per l'ammissione è richiesto il possesso del Diploma di Scuola Secondaria di secondo grado o di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo ai sensi delle leggi vigenti.

Allo studente sono richieste una buona cultura generale, capacità di ragionamento e logiche, capacità di comprensione di testi e documenti della storia e della letteratura italiana, capacità di espressione.

È richiesto inoltre il possesso di competenze linguistiche di base. Le modalità di verifica sono definite dal Regolamento Didattico del Corso di Laurea. Gli eventuali debiti formativi dovranno essere colmati entro il primo anno di corso secondo le modalità previste dal Regolamento didattico del Corso stesso.

Modalità di ammissione

Per una proficua partecipazione alle attività didattiche del Corso di Laurea si richiede il possesso di adeguate conoscenze iniziali come definite nel Syllabus delle conoscenze richieste per il test TOLC- SU.

Le modalità di verifica delle conoscenze tramite TOLC (date previste, durata della prova, struttura e articolazione dei quesiti, determinazione del punteggio) e tutte le altre informazioni ritenute utili per l'ammissione sono illustrate nel sito di Ateneo alla pagina HOME > STUDIARE > ISCRIVERSI

L'immatricolazione dello studente (in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo) non è condizionata alla valutazione ottenuta nel TOLC. Se il punteggio ottenuto non dovesse raggiungere la soglia minima prevista dal corso di laurea è comunque possibile immatricolarsi, ma verrà attribuito un



obbligo formativo aggiuntivo (OFA) nella sezione del TOLC in cui non si è ottenuto il punteggio minimo richiesto.

Il TOLC deve essere sostenuto entro le scadenze indicate nel sito di Ateneo alla pagina HOME > STUDIARE > ISCRIVERSI > COSA SONO I TOLC?

Nel caso di impossibilità a sostenere il TOLC entro la scadenza prevista sarà possibile immatricolarsi, ma verranno attribuiti OFA relativamente a tutti gli ambiti previsti dal TOLC, da colmare entro il 30 settembre 2027.

I candidati che, non avendo raggiunto il punteggio soglia, saranno risultati ammessi con assegnazione di OFA, saranno tenuti ad assolvere tale obbligo formativo entro il 30 settembre 2027 pena l'impossibilità di iscriversi al secondo anno di corso.

Gli studenti iscritti al primo anno con tipologia di iscrizione part-time dovranno assolvere gli OFA entro il 30 settembre 2028.

Le modalità di assolvimento degli OFA sono disponibili sul sito del Dipartimento di afferenza del CdS alla pagina HOME DIPARTIMENTO / STUDIARE / ORIENTARSI E ORGANIZZARE LO STUDIO / REQUISITI DI ACCESSO, TOLC E OFA al seguente link: <https://dlfc.unibg.it/node/7274>

Alcune certificazioni linguistiche riconosciute dall'Ateneo sostituiscono i livelli richiesti di conoscenze iniziali. Si veda in proposito il sito di Ateneo alla pagina HOME > STUDIARE > FREQUENTARE > APPRENDIMENTO LINGUISTICO > RICONOSCIMENTO CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE.

Art. 3 Regole di mobilità fra i curricula del Corso di studio

Il piano di studio del Corso prevede l'articolazione in curricula, per le cui denominazioni e caratteristiche si rinvia al piano di studio allegato.

Lo studente sceglie il curriculum in sede di immatricolazione. Potrà chiedere di variare curriculum solamente in fase di presentazione del piano di studio.

Art. 4 Piani di studio

All'inizio di ogni anno accademico, in sede di presentazione del piano di studio, lo studente ha la possibilità di effettuare le scelte previste con le modalità indicate nel piano stesso e potrà chiedere di modificare tali scelte solamente in fase di presentazione del piano di studio per l'anno successivo.

In caso di modifica di un insegnamento relativo ad anni di corso precedenti, il sostenimento dell'esame modificato può aver luogo soltanto a frequenza acquisita, dopo la conclusione delle lezioni previste per tale insegnamento, secondo il calendario didattico dell'anno accademico in corso.

Lo studente ha inoltre la possibilità di presentare un piano di studio individuale comprendente anche attività formative diverse da quelle previste dal regolamento didattico, purché in coerenza con l'ordinamento didattico del corso di studi dell'anno accademico di immatricolazione.

Art. 5 Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche

Le attività formative del Corso prevedono lezioni, attività laboratoriali o seminariali, esercitazioni e attività di tirocinio.

A ciascuna attività formativa curriculare è attribuito il numero di crediti formativi universitari (CFU) corrispondenti all'impegno richiesto allo studente in ragione di 1 CFU per 25 ore, di cui:



- almeno 6 ore per le lezioni e mediamente 19 ore dedicate allo studio individuale;
- almeno 6 ore per attività laboratoriali ed esercitazioni e mediamente 19 ore dedicate allo studio individuale.

Art. 6 Frequenza e propedeuticità

Le lezioni non prevedono l'obbligo di frequenza, tuttavia essa è fortemente consigliata.

Alcuni laboratori hanno la frequenza obbligatoria. La soglia minima di frequenza per il conseguimento dell'idoneità è fissata al 75%. L'esonero dalla frequenza è possibile per comprovati motivi di lavoro o salute. In questi casi l'idoneità è ottenuta sulla base del programma alternativo stabilito dal docente.

I tirocini richiedono la frequenza obbligatoria.

Eventuali propedeuticità sono definite tenendo conto del contenuto degli insegnamenti e dei settori scientifico-disciplinari. Esse sono approvate dalla competente Struttura didattica, rese note con il piano di studio e riportate nel programma di ciascun insegnamento.

Il mancato rispetto delle eventuali propedeuticità e dei vincoli determina l'annullamento d'ufficio dell'esame sostenuto.

Art. 7 Prove di verifica delle attività formative

Le attività formative possono concludersi con un esame con votazione in trentesimi ovvero con un giudizio di idoneità o non idoneità.

Le modalità di svolgimento delle verifiche (forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni; verifiche individuali ovvero di gruppo) sono stabilite nel programma di ciascun insegnamento.

Eventuali prove intermedie sono programmate coerentemente con gli indirizzi della competente Struttura didattica, in appositi periodi indicati nel calendario didattico annuale in modo da non interferire con le attività didattiche.

Art. 8 Attività formative autonomamente scelte dallo studente

Lo studente può inserire nel piano di studio attività formative autonomamente scelte purché coerenti con il progetto formativo.

Per l'acquisizione del relativo numero di CFU, previsto dall'ordinamento didattico del Corso, è richiesto il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto.

Il Consiglio di Corso di studio può indicare un insieme di attività, coerenti con il progetto formativo, all'interno delle quali lo studente individua le attività formative autonomamente scelte.

La proposta di attività diverse da quelle suggerite per il corso sarà esaminata dal Consiglio di Corso di studio per la verifica di coerenza con il progetto formativo.

Art. 9 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in corsi di studio di diversa classe

Nel caso di trasferimento dello studente da un corso di studio ad un altro di diversa classe ovvero da un'università ad un'altra i crediti formativi universitari acquisiti dallo studente sono riconosciuti dal Consiglio di Corso di studio nel maggior numero possibile, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute.

Il riconoscimento avviene sulla base della valutazione della congruità dei settori scientifico-disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del Corso di studio e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli studenti.

Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.



Art. 10 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in corsi di studio della stessa classe

Esclusivamente nel caso di trasferimento dello studente tra corsi di studio appartenenti alla medesima classe, i crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti fino al raggiungimento dei crediti dello stesso settore scientifico-disciplinare previsti dall'ordinamento didattico del Corso di studio ed in misura non inferiore al 50% dei crediti già maturati.

Nel caso in cui il corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, la quota minima del 50% è riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi del d. lgs. 27 gennaio 2012, n. 19.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente *Regolamento*, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

Art. 11 Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie

Il Consiglio di Corso di studio valuta le richieste di riconoscimento delle competenze acquisite al di fuori dell'Università nei seguenti casi:

- a) quando si tratti di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia;
- b) quando si tratti di conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello postsecondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso;
- c) attività formative svolte nei cicli di studio presso gli istituti di formazione della pubblica amministrazione;
- d) conseguimento da parte dello studente di medaglia olimpica o paralimpica ovvero del titolo di campione mondiale assoluto, campione europeo assoluto o campione italiano assoluto nelle discipline riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano o dal Comitato italiano paralimpico.

Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia strettamente coerente con gli obiettivi formativi, i risultati di apprendimento attesi e le attività formative specifiche del Corso di studio, visti anche il contenuto e la durata in ore dell'attività svolta.

Art. 12 Tirocinio collegato ad un progetto formativo o finalizzato alla preparazione della prova finale

Il tirocinio è collegato a un progetto formativo mirato ad affinare il processo di apprendimento e formazione e può essere finalizzato alla preparazione della prova finale. Se previsto dal piano di studi, lo svolgimento del tirocinio formativo o di orientamento avviene con le procedure stabilite dal Regolamento tirocini.

Art. 13 Esami sovrannumerari

In sede di presentazione del piano di studio lo studente può chiedere l'inserimento di esami aggiuntivi rispetto a quelli previsti per il completamento del percorso di studio.

Gli esami sovrannumerari relativi a insegnamenti appartenenti a settori scientifico-disciplinari previsti dall'ordinamento didattico del Corso di studio potranno essere conteggiati entro il numero di 20 CFU ai fini del calcolo della media di laurea e di laurea magistrale, purché in coerenza con l'ordinamento didattico del corso di studi dell'anno accademico di immatricolazione.



Art. 14 Modalità di svolgimento della prova finale

Caratteristiche della prova finale

La prova finale consiste nella presentazione di un elaborato individuale su un argomento attinente al corso di studi. La prova viene vagliata da una commissione di docenti, che esprimerà in centodecimali la valutazione complessiva. Le attività relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento della laurea quali l'osservazione, la ricerca, interventi sperimentali in situazioni di laboratorio o sul campo saranno svolte dallo studente sotto la supervisione di un docente relatore e contribuiscono all'acquisizione dei crediti attribuiti alla prova finale. È possibile redigere e discutere la prova finale in una lingua straniera della Comunità Europea, previo accordo con il docente relatore.

Modalità di svolgimento della prova finale

La prova finale potrà configurarsi come:

- a) un elaborato di analisi e approfondimento di una tematica pertinente al corso di laurea;
- b) un breve saggio o una bibliografia ragionata o una discussione di un caso di studio (eventualmente legati al tirocinio o ad un laboratorio seguito nel corso del triennio);
- c) un prodotto multimediale in ambito pertinente al percorso della laurea triennale.

La prova finale dovrà essere redatta sotto la supervisione di un docente o ricercatore universitario dell'Università degli studi di Bergamo.

L'argomento dell'elaborato di prova finale deve essere concordato con il relatore e deve appartenere ad insegnamenti presenti nell'ordinamento del corso di studi, anche se mancanti dal piano di studi dello studente. L'argomento può anche riguardare l'attività svolta dallo studente durante lo stage.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice della prova finale e il relativo Presidente sono nominati dal Direttore del Dipartimento.

Punteggio

Il 'punteggio di base' per la prova finale è costituito dalla media ponderata dei voti conseguiti nelle varie attività didattiche, espressa in centodecimali e arrotondata al più prossimo intero (per eccesso in caso di 0.5).

La commissione determina un punteggio della prova finale rispettando i seguenti criteri:

- da 0 a 4 punti per l'elaborato;
- 1 punto aggiuntivo se lo studente è in corso;
- fino a 3 punti aggiuntivi ulteriori per meriti eccezionali del lavoro svolto.

I crediti acquisiti a seguito di esami eventualmente sostenuti con esito positivo per insegnamenti aggiuntivi rispetto a quelli necessari al conseguimento del titolo di studio, rimangono registrati nella carriera dello studente e possono dare luogo a successivi riconoscimenti ai sensi della normativa in vigore. Di tali crediti si terrà conto in sede di calcolo della media di laurea fino ad un massimo di 20 cfu purché gli esami soprannumerari siano relativi ad insegnamenti appartenenti a settori scientifico-disciplinari previsti dall'ordinamento del corso.

Il corso di studio provvede al rilascio, su richiesta degli interessati, di un certificato (Diploma Supplement) che riporta le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito da ogni studente per conseguire il titolo, anche in lingua inglese e secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei. Il Diploma Supplement contiene anche le attività certificate da Open Badge Unibg, cioè certificazioni digitali di conoscenze disciplinari, abilità (soft skills) e competenze tecniche acquisite nella carriera individuale.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

Art. 15 Sistema per l'assicurazione della qualità della didattica

Il Corso di studio persegue la realizzazione, al proprio interno, di un sistema per l'assicurazione della qualità della didattica, in accordo con le relative politiche definite dall'Ateneo e promosse dalla competente Struttura didattica.

Art. 16 Coerenza fra i crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati

La Commissione paritetica docenti-studenti esprime un parere relativamente alla coerenza tra il numero di crediti assegnati alle attività formative previste e gli specifici obiettivi formativi programmati in sede di istituzione ed eventuale modifica ordinamentale del corso di studio.